

### **SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO**

recante patti e condizioni per la prestazione dei **servizi tecnici di direzione artistica dei lavori di Manutenzione straordinaria sede Fondazione della Danza** ai sensi degli articoli 41, 45 , 66 e 114 del decreto legislativo n. 36 del 2023, degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dell'articolo 1 del Regolamento Comunale per la Disciplina Dei Contratti

Tra

- il **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia (provincia di Reggio Emilia) piazza Prampolini n° 1 (Partita IVA e codice fiscale 00145920351) nella persona dell'ing. **Ermes Torreggiani**, in qualità di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici, soggetto competente alla stipula dei contratti in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 40 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»

e

- il **sig. Maurizio Zamboni** iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 374 libero professionista con sede in Reggio Emilia (provincia di Reggio Emilia) Via Angelo Secchi n° 20 (codice fiscale ZMB MRZ 47S01 H223Z) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce come professionista associato dello studio "Zamboni Associati Architettura" con sede in Reggio Emilia (provincia di Reggio Emilia) via Angelo Secchi n° 20 (Partita Iva 02469180356) ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 36 del 2023, nella sua qualità di Direttore tecnico.

Premesso che:

- Nel 1996 il Comune di Reggio Emilia ha acquistato l'edificio oggetto del presente intervento per recuperarlo e destinarlo a futura sede della Fondazione Nazionale della Danza;
- All'interno del piano di recupero del programma integrato dell'area Gardenia partito a fine anni '90 era ricompreso l'intervento per il riuso dell'ex fonderia Lombardini da destinarsi a centro della danza;
- L'intervento, suddiviso in due lotti, ha interessato l'intero edificio, comprendendo sia il restauro delle strutture esistenti che nuove opere previste al suo interno quali soppalchi con struttura metallica, partizioni interne, tamponamenti, coperture, serramenti, pavimentazioni, rifiniture interne e impianti
- Il progetto di entrambi i lotti di recupero dell'edificio era stato curato dall'ing. Maurizio Zamboni, all'uopo incaricato dall'amministrazione comunale;
- Con Determina dirigenziale nr. 1070 di R.U.D. del 09/10/2023 è stato conferito all'ing. Maurizio Zamboni il servizio di ingegneria per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria citato, figura professionale di comprovate capacità ed

esperienza scelta per dare continuità e qualità alla progettazione in quanto già progettista di entrambi i lotti per il recupero dell'intero edificio;

- Il progetto di manutenzione straordinaria è stato approvato con Determina Dirigenziale nr. 1648 del 29/12/2023 e contestualmente sono stati conferiti i lavori mediante Contratto Specifico nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ZONA NORD-OVEST TRIENNIO 2021-2024.
- il carico di lavoro a cui sono attualmente sottoposti tutti i tecnici del Servizio ingegneria Edifici per far fronte alle scadenze dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non permette di rivolgere la necessaria attenzione ad un manufatto singolare quale quello che ospita la Sede della Fondazione Nazionale della Danza, nel rispetto delle tempistiche di intervento prospettate;
- le peculiarità del fabbricato oggetto di intervento e dell'attività artistica che vi si svolge rendono opportuno individuare una figura in grado di ricoprire un ruolo di mediazione e collegamento fra le esigenze dell'ente proprietario e quelle della compagnia di danza che lo gestisce;
- L'ing. Maurizio Zamboni, già progettista e conoscitore delle peculiarità della struttura oggetto di intervento, appare la figura professionale più idonea ad assumere l'incarico di direzione artistica in quanto già pienamente edotto delle caratteristiche tecniche ed architettoniche del manufatto nonché delle esigenze funzionali ed artistiche dell'utenza;
- Nel rispetto del principio di rotazione sancito dall'art. 49 del d.lgs 36/2023 e in attuazione delle misure programmate all'interno della sezione prevenzione della corruzione del PIAO del Comune di Reggio Emilia, in data 04/03/2024 è stata consultata la banca dati di riferimento come da istruzioni della Segreteria Generale, rilevando che nella fascia di valore corrispondente all'importo a base d'asta del servizio (fra € 0 e € 5.000) non risultano altri affidamenti al medesimo soggetto;
- L'ing. Maurizio Zamboni, all'uopo contattato, ha presentato un'offerta economica in data 15/05/2024, con calcolo redatto in base ai parametri di cui al DM 17/06/2016 pari a € 1.950,00;
- Il Comune di Reggio Emilia, trattandosi di affidamento di servizio tecnico di importo inferiore a 140.000 euro, intende procedere mediante affidamento diretto all'ing. Maurizio Zamboni senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 per le motivazioni suddette.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART.1 OGGETTO DELL'INCARICO**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di DIREZIONE ARTISTICA come dettagliatamente individuati all'ART.3 , relativi alle opere edili, strutturali e impiantistiche dell'intervento denominato "Manutenzione Straordinaria Sede Fondazione della Danza".

2. L'intervento, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è dettagliatamente individuato nella documentazione di cui all'ART.6 .

3. il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo a questo affidamento è il seguente: ..... , e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J84E21001190004.

## ART.2 NORMATIVE

1. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi:

- alle normative riguardanti i lavori pubblici, in particolare il Codice dei contratti Pubblici decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativi Allegati;
- alle normative riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in particolare il Decreto legislativo n. 81 del 2008
- a tutte le norme tecniche in vigore attinenti le opere edilizie come ad esempio le norme sul contenimento dei consumi energetici, le norme igienico-sanitarie, le norme edilizie ed urbanistiche, le norme per la prevenzione incendi, le norme per il superamento delle barriere architettoniche, le norme sulle strutture, le norme UNI ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

## ART.3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono sinteticamente nelle seguenti attività:

Fase di progettazione				(note)
1)	<input type="checkbox"/>	DA	Direzione Artistica	

2. La prestazione di Direzione Artistica ha come finalità garantire il rispetto degli intenti del Progettista e sarà svolta in forma di consulenza, nella fase di direzione lavori sull'esecuzione dell'opera stessa, in affiancamento al direttore dei lavori.

Consisterà in sopralluoghi con istruzioni e assistenza limitata alla scelta e ai controlli dei materiali, dei colori, degli aspetti di dettaglio e degli eventuali arredi. Comprenderà inoltre la interlocuzione con il soggetto gestore del fabbricato e la mediazione fra le scelte artistiche di quest'ultimo e le necessità tecnico-economiche espresse dall'ente proprietario nonché stazione appaltante.

3. Il dettaglio delle prestazioni affidate è indicato nell'allegata Offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

## ART.4 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, in ogni momento della prestazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

## **ART.5 ONERI E OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile (Esercizio delle professioni intellettuali e succ.) e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente.
3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi suddetti.
5. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi alle previsioni della documentazione di cui all'ART.6 .
6. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Inoltre deve:

- a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- d) prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile unico del progetto in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

## **ART.6 ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

1. L'Amministrazione committente è obbligata a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione informatica deve essere messa a disposizione in formato elettronico senza protezione da lettura e da scrittura.

La documentazione cartacea può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'ART.15 .

2. Gli uffici e i Servizi suddetti dell'Amministrazione committente devono rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con il Tecnico incaricato.

#### **ART.7 CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. Il Tecnico incaricato deve esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d'opera.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

7. Il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

#### **ART.8 PROPRIETÀ DEL PROGETTO**

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, oppure in caso di eventuali ripetizioni o riutilizzi degli elaborati progettuali, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati redatti, quale la realizzazione di interventi analoghi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

2. Per quanto attiene alle eventuali varianti, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.

#### **ART.9 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito rispetto a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile Unico del Progetto, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione dal Tecnico incaricato se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Progetto di quest'ultima.

#### **ART.10 DURATA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di inizio dei lavori.
2. La prestazione si intende terminata nel momento in cui il direttore dei lavori emette il certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità. Qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **ART.11 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ART.12, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della

professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Il corrispettivo professionale, costituito dall'onorario e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato sulla base del Decreto 31 ottobre 2013 n.143 ."Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" e del D.M. 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 e tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale il Tecnico incaricato ha presentato offerta, è riportato nella seguente tabella:

		<i>segmenti di prestazioni</i>	<i>importi</i>
1)	DA	Direzione artistica dei lavori	€ 1.950,00
	T	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.950,00</b>

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di suddetti, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

**4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge.**

5. I corrispettivi sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro 100.000 (euro centomila).

6. I corrispettivi sono insensibili alla eventuale variazione dell'importo dei lavori di cui al comma precedente in sede di approvazione della progettazione.

7. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente. Le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

#### **ART.12 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'ART.10 oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13 . Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'ART.11 , nonché le riduzioni nei casi di cui al comma precedente, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nel caso di affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine.

#### **ART.13 PENALI PER RITARDI O INADEMPIMENTI**

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'ART.11 , per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'ART.10 .
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

#### **ART.14 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo, eventualmente adeguato e/o diminuito delle penali, maggiorato dell'I.V.A. alle aliquote di legge, sarà liquidato in un'unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.
2. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione committente i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo ART.22 .

4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- b) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.

#### **ART.15 RISERVATEZZA, ASTENSIONE**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure di appalto.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Il Tecnico incaricato non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

#### **ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del progetto, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'ART.3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso ART.3 .

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'ART.15 ;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'ART.19 ;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'ART.13 ;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART.17 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

1. Il Tecnico incaricato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

2. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati pari a 100.000 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

#### **ART.18 ADEMPIMENTI LEGALI**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

3. È stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. INPS\_..... in data ..... attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato.

#### **ART.19 SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il Tecnico incaricato può avvalersi di tecnici di propria fiducia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, alla redazione grafica degli elaborati progettuali, senza poter richiedere ulteriori compensi. In questi casi resta comunque impregiudicata la responsabilità del Tecnico incaricato che resta l'unico referente per l'Amministrazione committente.

3. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

#### **ART.20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile unico del progetto deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile unico del progetto formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico

incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Emilia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART.21 DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in Via Angelo Secchi n° 20 Reggio Emilia. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale **Responsabile Unico del Progetto** l'arch. **Giorgia Lombardini**.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile unico del progetto di cui al comma 3.

## **ART.22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1 Il Tecnico incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto il Tecnico incaricato si impegna a comunicare al committente, nei termini di legge, gli estremi del conto corrente bancario o postale all'uopo dedicato mediante compilazione del form on-line raggiungibile all'indirizzo web:

[https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=FINA\\_001](https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001)

2. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente ART.14 .

3. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto:

- i pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'ART.1 .

5. L'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## **ART.23 PRIVACY**

Il presente atto è soggetto al “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016”, in materia di “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

Ai sensi di detto Regolamento, l’ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il committente si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Il professionista affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull’operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. Il professionista affidatario si impegna, altresì, ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall’art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l’ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per l’ente appaltante, Comune di Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it).

## **ART.24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, compresi i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.

4. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

**ALLEGATI:**

- Dichiarazione art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023
- Modulo DSAN titolare effettivo
- Modulo DSAN assenza conflitto di interessi
- Attestazione di avvenuta compilazione del form on line in relazione alla tracciabilità finanziaria
- Curriculum vitae
- l'Offerta del Tecnico incaricato
- Carta identità amministratore delegato
- polizza RC professionale

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione  
Reggio Emilia, \_\_\_\_\_

Il Tecnico incaricato  
(ing. Maurizio Zamboni)

Per l'Amministrazione committente  
(ing. Ermes Torreggiani)